

IL COLLABORATORE DÍ STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Le novità dei bonus edili alla luce delle circolari n. 19/E del 16 maggio 2022 e n. 23/E del 23 giugno 2022
- Il versamento delle imposte da modello Redditi



LUG/AGO 2022

INDICE

Soluzioni di Pratica Fiscale

Le novità dei bonus edili alla luce delle circolari n. 19/E del 16 maggio 2022 e n. 23/E del 23 giugno 2022	03
Il versamento delle imposte da modello Redditi: Rateizzazione, calcolo degli interessi ed eventuale ravvedimento operoso	13
La circolare n. 18/E in tema di Isa per il periodo di imposta 2021	19
Il quadro RR	25
Modalità di indicazione del "bonus under 36" nel modello Redditi	36

Percorso formativo a distanza a distanza per Collaboratori e Dipendenti

GLI ADEMPIMENTI OPERATIVI DELLO STUDIO DEL COMMERCIALISTA PER IL 2022 E 2023 DELL'ATTIVITÀ

Edizione ottobre 2022/giugno 2023

OBIETTIVO

Offrire al Collaboratore un quadro completo degli adempimenti operativi dello Studio da portare a termine e delle principali novità fiscali e contabili del periodo e fornirgli le soluzioni operative per svolgere le proprie attività in maniera efficiente e completa.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Corso online in differita, visionabile in qualsiasi momento.



FONDOPROFESSIONI ti rimborsa l'80% del costo sostenuto per la formazione dei Tuoi Dipendenti e Apprendisti

Quota di partecipazione: € 450 + IVA

Quota rimborsata da Fondoprofessioni: € 360 | COSTO EFFETTIVO A CARICO DELLO STUDIO: € 90

www.drcnetwork.it

Le novità dei bonus edili alla luce delle circolari n. 19/E del 16 maggio 2022 e n. 23/E del 23 giugno 2022



A cura di **Pierfranco Santini** e **Alessio Zanoni**

Con due specifiche circolari, l'Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti più significativi relativi al godimento e alla cessione delle detrazioni derivanti dagli interventi edilizi agevolati. Con il presente scritto si è cercato di riassumere le corpose circolari, evidenziando le novità interpretative più rilevanti.

LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE 19/E DEL 27 MAGGIO 2022

Visto di conformità e congruità della spesa

Con la modifica del comma 11 dell'art. 119, D.L. n. 157/2021, il visto di conformità è richiesto anche per fruire del bonus 110% in dichiarazione dei redditi, ad eccezione dei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente (anche qualora venga modificata la dichiarazione precompilata) o sia presentata tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Poiché le spese per l'apposizione del visto rientrano tra quelle agevolabili, le Entrate ne sostengono la detraibilità anche quando il visto sia apposto direttamente sul modello dichiarativo. Nel caso in cui il visto di conformità venga assorbito dall'integrale visto sulla dichiarazione dei redditi, al fine della detraibilità della spesa, la quota riferita al bonus 110% andrà separatamente evidenziata in fattura.

Si ricorda che le spese per il visto vanno suddivise sulle diverse tipologie di intervento, poiché concorrono alla formazione dei limiti di spesa.

Quanto all'ambito di applicazione temporale, la nuova disposizione interessa solo le spese fatturate a decorrere dal 12 novembre 2021. Ciò significa che qualora il documento sia emesso precedentemente, la detrazione usufruita in dichiarazione non dovrà essere vistata.

Sempre il D.L. n. 115/2021 ha previsto che per fruire del superbonus 110% è necessario procurarsi un'asseverazione che certifichi la congruità delle spese sostenute rispetto ai prezzari individuati dal D.M. 6 agosto 2020 e, per talune categorie di beni, rispetto ai valori massimi stabiliti con decreto del 12 febbraio 2022 del Ministero della Transizione ecologica.

Con la circolare n.19/E, l'Agenzia ha avuto modo di precisare che i criteri individuati per valutare la congruita delle spese del Superbonus devono ritenersi applicabili anche agli interventi:

- di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, D.L. n. 63/2013;
- c.d. Bonus facciate di cui ai commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

- Il Collaboratore di Studio Luglio/Agosto 2022

• interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del TUIR.

Il suddetto decreto del Ministero della Transizione ecologica ha peraltro stabilito che l'estensione dell'obbligo della certificazione sulla congruità dei prezzi si applica agli interventi la cui richiesta del titolo abilitativo sia successiva al 15 aprile 2022 e, in mancanza di un titolo abilitativo, agli interventi iniziati successivamente al 15 aprile 2022.

Proroga dello sconto in fattura e della cessione del credito

L'opzione che consente la trasformazione della detrazione in uno sconto direttamente sulla fattura del fornitore che ha eseguito l'intervento, o che consente la cessione della detrazione a terzi, è stata prorogata alle spese sostenute per gli anni 2022, 2023 e 2024 per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 121, D.L. n. 34/2020 e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi da Superbonus 110%.

Le novità introdotte con la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) hanno inoltre disposto:

- l'obbligo di apposizione del visto di conformità anche per i bonus diversi dal Superbonus 110%, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- l'attestazione della congruità dei prezzi, facendo riferimento oltre ai prezzari individuati dal D.M. 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il citato decreto del Ministero della Transizione ecologica del 2022.

Come già avviene per il Superbonus, anche per gli altri bonus edili il visto di conformità deve essere rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997. Restano esonerati dall'apposizione del visto e dalla attestazione sulla congruità della spesa:

- le opere, già classificate come "attività di edilizia libera" ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TU edilizia), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) o della normativa regionale;
- gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio.

Nella sostanza, l'esonero riguarda quegli interventi che potremmo definire "minori", a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro. Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, gli interventi rientranti nel "bonus facciate" di cui alla legge di bilancio 2020, per i quali è sempre previsto l'obbligo dell'attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro.

Nelle ipotesi di esonero sopra descritte, l'invio della comunicazione dell'opzione relativa allo sconto in fattura o alla cessione del credito, priva di visto di conformità e dell'attestazione della congruità della spesa, può essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario delegato. Con la sottoscrizione della comunicazione, il contribuente conferma che gli interventi rientrano fra quelli di edilizia libera, ovvero, che sono di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro.

In riferimento alle modalità di calcolo della soglia dei 10.000 Euro, l'Agenzia delle Entrate precisa che occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo. Ne deriva che è necessario considerare tutte le spese agevolabili riferite a quegli interventi, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione.

Se nell'ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche interventi in edilizia libera necessari per il completamento dei lavori, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione. Ai fini del calcolo del valore di 10.000 Euro non rileva neppure il fatto che si tratti di un intervento realizzato in periodi d'imposta diversi. Il limite andrà comunque rispettato tenendo conto della totalità delle spese sostenute.

Inoltre, con particolare riferimento ai lavori effettuati sulle parti comuni dell'edificio, si precisa che va considerato l'importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino. Resta comunque valido quanto chiarito nella circolare n. 16/E del 2021, dove è stato ritenuto non obbligatorio l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità della spesa, «a prescindere dalla tipologia o dal valore complessivo dell'intervento, in capo a quei contribuenti che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento e stipulato l'accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre 2021».

In merito, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- sostenimento della spesa e stipula dell'accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione di cessione della detrazione, prima del 12 novembre 2021, l'obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i bonus diversi dal Superbonus;
- sostenimento della spesa dopo il 12 novembre 2021, a prescindere dalla data di conclusione dell'accordo e di trasmissione della comunicazione di cessione del della detrazione, l'obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i bonus diversi dal Superbonus se si tratta di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro, fatta eccezione per gli interventi ammessi al "bonus facciate".

Estensione dell'opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura in caso di intervento per la realizzazione di autorimesse pertinenziali

Le Entrate ricordano che a decorrere dal 1° gennaio 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per la realizzazione o per l'acquisto di box pertinenziali, è possibile optare per:

- la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021;
- lo sconto in fattura o la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.

Si tenga inoltre presente che, in caso di futuro acquirente di un box pertinenziale, la detrazione spetta a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente beneficia della detrazione, sia stato registrato il preliminare di acquisto o sia stato stipulato e registrato il rogito notarile. In caso di cessione del credito o sconto in fattura, la registrazione dei suddetti documenti deve essere fatta entro la data di invio alle Entrate dell'istanza di cessione del credito.

Controlli preventivi

L'Agenzia conferma che, ai fini di rafforzare i controlli preventivi per il contrasto delle frodi in materia di cessione dei crediti, è riconosciuta la possibilità, entro 5 giorni lavorativi dall'invio, di sospendere l'efficacia delle istanze di cessione dei crediti fiscali che presentano particolari profili di rischio.

Come indicato nella circolare n. 16/2021, i profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione Finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione Finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Se all'esito del controllo, tali rischi:

- risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
- non risultano confermati, ovvero se risulta decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione senza che i rischi risultino confermati, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Modifiche nel trasferimento dei crediti fiscali

Con la legge di Bilancio 2022 è stata eliminata la possibilità di effettuare cessioni dei crediti fiscali successive alla prima. La normativa è stata poi in seguito modificata con il decreto "Frodi" a decorrere dal 26 febbraio 2022 (D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022). Infine, l'art. 29 del decreto "Energia" (decreto n. 17 del 1° marzo 2022) è nuovamente intervenuto. Si sono dunque creati tre periodi:

- dal 27 gennaio al 25 febbraio, dove sono applicabili le disposizioni della legge di Bilancio con un'unica cessione disponibile;
- dopo il 26 febbraio, dove entrano in vigore le disposizioni del decreto "Frodi";
- a partire 1° maggio 2022.

Quanto al primo periodo, è prevista una disposizione transitoria volta a garantire che i crediti che sono già stati oggetto di sconto in fattura o cessione del credito alla data del 7 febbraio 2022 possono essere ceduti ulteriori volte a altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La predetta disciplina transitoria opera in relazione ai crediti ceduti per i quali, precedentemente alla data del 7 febbraio 2022 (data poi prorogata per esigenze di adeguamento software al 17 febbraio 2022), sia stata validamente trasmessa l'istanza di cessione alle Entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data.

Resta inteso che sono da ritenere nulli tutti i contratti di compravendita di crediti fiscali sottoscritti in contrasto con la citata norma.

Per le cessioni effettuate a partire dal 26 febbraio 2022, in conseguenza delle modifiche normative apportate, è consentito cedere il credito per un massimo di tre volte. La prima cessione potrà essere effettuata a favore di chiunque, mentre le successive solo a favore di una banca, di intermediario finanziario, di una società appartenente ad un gruppo bancario oppure ad un'impresa di assicurazione.

Lo sconto in fattura non conta ai fini del raggiungimento del limite in esame. In particolare:

- in caso di comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, l'impresa che ha effettuato i lavori e che ha concesso lo sconto, può cedere il credito ad un qualsiasi cessionario, il quale può a sua volta cedere il credito acquisito esclusivamente a favore di una banca o intermediario finanziario, ad una società appartenenti a un gruppo bancario oppure ad un'impresa di assicurazione (c.d. soggetti qualificati). Questi ultimi possono cedere il credito, per l'ultima volta, solo ad un altro soggetto qualificato;
- in caso di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito, il cessionario, che può essere chiunque, può ulteriormente cedere il credito acquisito esclusivamente a favore di un soggetto qualificato previsto dalla normativa, il quale può cedere il credito acquisito, per l'ultima volta, ad un altro soggetto qualificato.

Dall'esame del combinato delle due disposizioni, ante e post 17 febbraio, le Entrate propongono uno schema chiarificatore che qui si trascrive per intero:

Evento	Tipo	Ulteriori cessioni
	Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti "qualificati"
Prime cessioni o sconti	Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti "qualificati"
	Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti "qualificati"
	Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti "qualificati"
Cessioni successive	Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio 2022	I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti "qualificati"

Si precisa che, le modifiche apportate dal decreto "Frodi" del 25 febbraio, hanno anche previsto che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di sconto o cessione, non possano formare oggetto di cessioni parziali. Al credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco (tracciabilità del credito), distinto per rate annuali, da indicare nelle comunicazioni di eventuali successive cessioni.

Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.

Per quanto riguarda i casi in cui il credito d'imposta scaturisce da singoli SAL, la cessione del SAL stesso non costituisce una cessione parziale e non è soggetto alle disposizioni sopraccitate.

Infine, per quanto riguarda le ultime disposizioni, dove la comunicazione alle Entrate della prima cessione del credito o dello sconto in fattura avviene a partire dal 1° maggio 2022, sono possibili fino a quattro cessioni.

In particolare, è possibile una prima cessione a chiunque da parte dell'impresa che ha effettuato i lavori e applicato lo sconto in fattura, o da parte del primo cedente. I relativi cessionari possono a loro volta cedere il credito esclusivamente a favore di una banca o intermediario finanziario, ad una società appartenenti a un gruppo bancario oppure ad un'impresa di assicurazione (c.d. soggetti qualificati). Questi ultimi possono ulteriormente cedere il credito, ma solo ad un altro soggetto qualificato. In ultimo le banche (e non gli altri intermediari finanziari) hanno la possibilità di effettuare una quarta cessione, ma solo a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato dei contratti di conto corrente.

Per completezza, si ricorda che il recente decreto "Aiuti" ha consentito alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario di poter cedere il credito acquisto direttamente ai propri correntisti che siano clienti professionali, senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti "qualificati". Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Termini per l'esercizio delle opzioni

Degna di nota l'indicazione dell'Agenzia che evidenzia che l'art.10-quater del decreto "Sostegni-ter", prevede che, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, entro il 15 ottobre 2022.

Responsabilità professionale per le asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022

A partire dal 26 febbraio 2022, il Professionista asseveratore può, in alternativa, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge a tutela del bilancio dello Stato, stipulare un contratto di assicurazione:

- per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza *single project*);
- per la responsabilità civile, che preveda un massimale non inferiore a 500.000 Euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del Professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);
- specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 Euro (polizza multiprogetto o a consumo).

Nuove indicazioni da fornire nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture

Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate e accrescere i livelli di sicurezza nel settore edile, l'art.28-quater del decreto "Sostegni-ter", ha previsto che il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a

70.000 Euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto (che contiene l'atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81 del 200844, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Rientrano nelle disposizioni in esame i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall'INPS:

- F012 (assorbente anche dei precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (assorbente anche del precedente contratto collettivo F017).

Attenzione che spetta al committente dei lavori richiedere (o verificare) l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori. L'omessa indicazione determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

L'obbligo va rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un *general contractor*, ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. Sono ovviamente soggetti all'obbligo solo le imprese che, per l'esecuzione dei lavori, si sono avvalse di lavoratori dipendenti, rimanendo escluse le situazioni dove il lavoro è prestato dal collaboratore familiare o da soci di società di persone o capitali.

Il contratto collettivo applicato deve essere riportato anche nelle fatture emesse per i lavori eseguiti. La mancata indicazione in fattura non comporta, tuttavia, la perdita dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia però presente nell'atto di affidamento dei lavori.

Se, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.

LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE 23/E DEL 23 GIUGNO 2022

Soggetti che possono usufruire del Superbonus

Nella circolare n. 24/E del 2020 viene chiarito che il Superbonus, a norma del comma 9 dell'art. 119 del decreto "Rilancio", spetta per le spese sostenute per interventi agevolabili, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, su unità immobiliari dove risultano proprietarie, nude proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento o dove l'immobile sia detenuto grazie a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se anteriore.

In caso di agevolazione spettante al possessore dell'immobile, è necessario anche il consenso del proprietario. Se poi l'unità immobiliare è in comproprietà di più soggetti, tutti hanno diritto alla detrazione, ma in relazione alle spese sostenute e rimaste a loro carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Il Superbonus riguarda unità immobiliari che non siano riconducibili a beni relativi all'impresa e a quelli strumentali per l'esercizio di arti e professioni e che abbiano quindi ambito privatistico.

Possono fruire dell'agevolazione i titolari di impresa agricola e i soci o gli amministratori di società semplici agricole, a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali a uso abitativo. Il Superbonus invece non spetta ai soci di una società commerciale che sostengono spese per immobili residenziali di proprietà della società.

Per quanto attiene gli Istituti autonomi case popolari, per l'applicazione dell'agevolazione, deve essere soddisfatto il requisito oggettivo (immobili di proprietà o gestiti per conto dei Comuni o consorzi di Comuni e adibiti a edilizia residenziale pubblica) e quello soggettivo (requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"). È ammissibile l'agevolazione anche per le società a partecipazione pubblica e con interventi effettuati "internamente" o "in amministrazione diretta".

Anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa devono essere rispettati i citati requisiti oggettivi e soggettivi. In alternativa l'agevolazione può essere fruita dai soci in qualità di detentori dell'immobile. Se la cooperativa è proprietaria di un intero edificio ma solo una parte è assegnata a soci, potrà fruire dell'agevolazione su interventi riferiti alle parti comuni solo se la superficie delle unità immobiliari assegnate ai soci è superiore al 50% del totale delle superfici. Se la cooperativa si è avvalsa dell'istituto del condominio di gestione ex artt. 201 e seguenti, L n. 1165/1938, può fruire dell'agevolazione se il condominio così costituito è perfettamente equiparabile a quello previsto dal Codice civile italiano.

In merito a ONLUS, ODV e APS, esse godono di specifiche agevolazioni fiscali. Il beneficio per questi soggetti può spettare indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nell'apposito registro, il Superbonus riguarda i lavori destinati a immobili, o loro parti, adibiti a spogliatoi, senza che sia richiesto che l'impianto sportivo sia utilizzato in maniera esclusiva.

Infine, si specifica che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali non possono fruire del Superbonus e non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito. Tali preclusioni non si riflettono sui conduttori persone fisiche.

Edifici interessati

La circolare n. 30/E del 2020 ha precisato che sono ammesse in detrazione anche le spese su immobili che saranno destinati ad abitazione al termine degli interventi agevolati, ma, in questo caso, nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, deve risultare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

Qualora la superficie complessiva destinata a residenza sia superiore al 50% della superficie totale (non conteggiando la superficie catastale delle pertinenze), è ammesso alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali. Ovviamente solo per i lavori effettuati sulle parti comuni.

Anche con riferimento a un immobile accatastato in categoria F/2 è concesso il Superbonus 110%, ma solo se al termine dei lavori l'unità immobiliare rientrerà in una delle categorie catastali che consente l'agevolazione. Inoltre, è possibile fruire altresì, dell'agevolazione, qualora il contribuente, prima dell'inizio dei lavori, suddivida in più immobili un'unica unità abitativa.

Il Superbonus non è ammesso per le unità immobiliari accatastate A/1, A/8 e A/9. Per completezza, si specifica che i beni accatastati in categoria A/9 sono agevolabili se aperti al pubblico.

Il Superbonus può essere fruito sugli immobili in categoria F/3, ma spetta solo se gli interventi riguardano un'unità immobiliare precedentemente già accatastata e in possesso dei requisiti richiesti.

Il Superbonus spetta anche alle unità immobiliari censite in categoria F/4 nelle quali la destinazione d'uso e la consistenza non siano ancora definite.

Per gli edifici sprovvisti di copertura, o di uno o più muri perimetrali, spetta il Superbonus a condizione che al termine dei lavori di isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro con un'incidenza superiore al 25%, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, l'edificio consegua una classe energetica in fascia A.

L'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, composti da massimo 4 unità immobiliari, non considerando le pertinenze, di un unico proprietario o in comproprietà, sempre che si tratti di persona fisica che agisce al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione.

Da notare che, in caso di interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione o all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50%.

In tema di condominio, l'Agenzia ricorda che le deliberazioni dell'assemblea del condominio per l'approvazione dei lavori da Superbonus 110% sono valide se deliberate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Resta inoltre consentito l'accollo delle spese da parte di uno o più condomini che ne abbiano particolare interesse.

Per quanto attiene al condominio minimo, per beneficiare dell'agevolazione per i lavori sulle parti comuni i condòmini non sono tenuti a richiedere il codice fiscale del condominio.

Se in un condominio solo alcune unità immobiliari hanno un miglioramento di 2 classi energetiche, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono tali unità immobiliari.

Infine, le Entrate chiariscono che le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi all'esterno, sono tali solo se c'è la contestuale sussistenza di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianti di climatizzazione invernale.

Tipologie di interventi

Con la circolare n. 23/2022, la definizione di ristrutturazione edilizia è stata ampliata. Nello specifico:

- comprende gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-volumetriche e tipologiche;
- comprende alcuni incrementi di volumetria nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente con esclusione dei puri incrementi di volumetria. Le spese relative all'incremento del volume sono ammesse al Superbonus dal 17 luglio 2020.

La qualificazione dell'intervento edilizio deve essere effettuata dall'Ente locale, ed è asseverata dal progettista tramite la SCIA.

Negli interventi trainanti di riqualificazione energetica rientrano anche quelli per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo sottotetto eventualmente esistente.

È possibile accedere alle detrazioni dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abitativo sia rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 e indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria.

Sono considerati interventi di riparazione e sono agevolabili quegli interventi che interessano singoli elementi strutturali e che non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti. Sono altresì agevolabili gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un'area, anche qualora la stessa risulti più estesa del perimetro della costruzione. Le figure tecniche devono attestare il rapporto causa-effetto che si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati. Inoltre, i Professionisti sono obbligati ad asseverare la classe di rischio nello stato di fatto e nello stato di progetto.

Gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi in detrazione se vengono effettuati congiuntamente ad interventi antisismici. Questi possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici, che sulle singole unità immobiliari residenziali e anche se effettuati in favore di persone di età superiore ai 65 anni. La detrazione si applica nel limite massimo di spesa di 96.000 Euro considerando disgiuntamente gli interventi riferibili alle parti comuni e quelli afferenti alle unità abitative e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Nel limite si devono considerare anche gli interventi realizzati sul medesimo immobile negli anni precedenti, salvo, ovviamente, il caso in cui si tratti di interventi autonomi e non di mera prosecuzione.

Per le spese sostenute nel 2022 per l'eliminazione di barriere architettoniche, per interventi già avviati in anni precedenti si può continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 Euro oppure, in alternativa, fruire della detrazione del 75% nel limite di:

- 50.000 Euro per edifici unifamiliari;
- 40.000 Euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari, in caso di condomini composti da 2 a 8 unità;
- 30.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, in caso di condomini composti da più di 8 unità.

Per quanto attiene la sostituzione di finestre comprensive di infissi, la detrazione è ammessa anche se nell'intervento di demolizione e ricostruzione sono modificati il numero, le dimensioni, la posizione e l'orientamento degli infissi. Anche gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di nuova costruzione sono ammessi in detrazione, sempre che l'intervento sia effettuato congiuntamente alla realizzazione di un ulteriore intervento trainante e sia garantito il passaggio di 2 classi energetiche. La detrazione è ammessa anche se l'installazione è effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio o se è realizzata sul terreno di pertinenza dell'abitazione sottoposta a rigualificazione ener-

getica. L'importo massimo di spesa è pari a 48.000 Euro nel limite di 2.400 Euro per ogni kW di potenza nominale. Per le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici spetta il Superbonus per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente con una modulazione della detrazione:

- 2.000 Euro per gli edifici unifamiliari;
- 1.500 Euro moltiplicato per le unità immobiliari in caso di edifici plurifamiliari o in condominio, con un massimo 8 colonnine installabili;
- 1.200 Euro moltiplicato per le unità immobiliari in caso di più di 8 colonnine installate.

La detrazione sale a 3.000 Euro in caso di colonnine realizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31dicembre 2020.

Spese ammesse alla detrazione

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, poiché è possibile fruire della detrazione solo sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Di conseguenza, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.

In presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire delle detrazioni limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi.

Ai fini delle successive verifiche e controlli è necessario che il contribuente sia in possesso di idonea documentazione attestante la riconducibilità delle spese sostenute agli interventi agevolabili.

Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito fiscale

I soggetti che sostengono spese per interventi edili agevolabili possono optare alternativamente:

- per un contributo, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto, di un importo massimo non superiore al corrispettivo stesso;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L'opzione esercitata con riferimento alle spese sostenute in un determinato periodo d'imposta non condiziona la modalità di fruizione delle agevolazioni con riferimento a spese sostenute nei successivi periodi d'imposta. Qualora sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili è possibile decidere, per ciascun intervento, se fruire direttamente della detrazione, o esercitare le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura.

Ogni fornitore può negare il riconoscimento dello sconto in fattura.

Per gli interventi ammessi al Superbonus, i SAL (stato avanzamento lavori) non possono essere più di 2 e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento. Se sono effettuati più interventi ammessi al Superbonus la verifica del SAL è effettuata per ciascuno degli interventi agevolabili.

L'assenza dei requisiti richiesti delle discipline agevolative, nonché la mancata effettuazione degli interventi, determina il recupero della detrazione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

In presenza di concorso della violazione resta ferma la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari.

Attenzione che le comunicazioni inviate alla piattaforma per le cessioni dei crediti dell'Agenzia delle Entrate non rappresentano, né sostituiscono, gli atti contrattuali di cessione del credito.

L'eventuale dissequestro dei crediti non costituisce circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Il Superbonus non può essere usufruito dai contribuenti che non possiedono redditi imponibili, i quali non possono neppure esercitare l'opzione di sconto in fattura o cessione del credito.

L'Iva non detraibile, anche parzialmente, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio e costituisce una componente di costo. In caso di contribuente *pro-rata*, l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'Iva.

Per l'applicazione del visto di conformità ci si deve riferire, oltre che al riscontro della correttezza dei dati contenuti nella fattura, anche al calcolo dell'eventuale Iva indetraibile e alla verifica della presentazione della dichiarazione Iva. Il bonifico per il pagamento delle spese agevolate deve essere bancario o postale e di tipo speciale, ossia contente

la causale del pagamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. A tale scopo possono essere utilizzati i bonifici predisposti per l'ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

I soggetti esercenti attività d'impresa non hanno l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico.

Adempimenti procedurali

I tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma per gli interventi di risparmio energetico, nonché la congruità delle spese sostenute rispetto ai prezziari indicati negli appositi decreti.

Per gli interventi antisismici, i Professionisti incaricati alla progettazione strutturale, alla direzione dei lavori e al collaudo statico asseverano l'efficacia degli interventi edili al fine della riduzione del rischio sismico, nonché la congruità delle spese.

Nell'ipotesi di realizzazione di diversi interventi, il costo sostenuto per le prestazioni professionali dovrà essere imputato a ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta e, solo dove non specificamente individuabile, si potrà far riferimento a un'imputazione proporzionale.

Per la redazione degli attestati di prestazione energetica e l'asseverazione degli interventi di risparmio energetico, l'ENEA ha chiarito che questi documenti possono essere compilati da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti. Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020 non preclude al direttore dei lavori o al progettista di predisporre i citati documenti. Per la redazione dell'APE si devono rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

L'asseverazione da parte di un tecnico non abilitato è causa di decadenza dall'agevolazione fiscale.

Per quello che riguarda, invece, i *general contractor*, le Entrate precisano che essi rappresentano imprese o Professionisti e che ricevono l'incarico direttamente dal committente.

Di solito si tratta di un'impresa già operante nei settori della riqualificazione energetica e dell'edilizia, che subappalta la gestione di una parte o dell'intero intervento, gestendo i rapporti con Professionisti e tecnici. L'eventuale corrispettivo corrisposto al *general contractor* per l'attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, non è ammesso nel Superbonus.

Nella fattura emessa dal *general contractor* per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione, deve essere indicato in maniera puntuale il servizio svolto e il soggetto che lo ha reso.

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il committente affidi l'incarico direttamente a tecnici e a imprese da lui selezionati e deleghi il *general contractor* per il mero pagamento del compenso pattuito, in forza di un mandato con rappresentanza.

Per il visto di conformità, questo è rilasciato dai soggetti indicati all'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 (Dottori Commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e dagli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti e esperti tenuti dalle C.C.I.A.A.) e dai responsabili dell'assistenza fiscale.

Tra le spese detraibili rientrano quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e dello stesso visto di conformità. Il Professionista e i tecnici abilitati possono considerarsi fornitori di servizi.

L'intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto concesso costituisce un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini Iva concorre a formare la base imponibile necessaria per l'applicazione dell'aliquota di legge.

Lo sconto praticato dal Professionista includerà anche l'Iva addebitata al contribuente (se indetraibile) e andrà espressamente indicato il riferimento normativo in forza del quale viene effettuato.

Se il Professionista cede il credito d'imposta a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, tale differenza rappresenta un onere finanziario deducibile.

Se un edificio è demolito e ricostruito da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva alienazione dell'immobile, il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. In tali casi, non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e l'asseverazione per attestare la congruità dei costi, poiché la detrazione è commisurata al prezzo di acquisto della singola unità immobiliare.

ll versamento delle imposte da modello Redditi

Rateizzazione, calcolo degli interessi ed eventuale ravvedimento operoso



I mesi di giugno e luglio sono storicamente i mesi dedicati ai versamenti delle imposte. Con il presente approfondimento riepiloghiamo le diverse modalità di determinazione degli importi da versare a titolo di saldo 2021 e acconto 2022 di IRPEF, IRES ed IRAP, che erano in scadenza il 30 giugno 2022 o il prossimo 22 agosto 2022 (con la maggiorazione dello 0,40%).

LE SCADENZE ORDINARIE DEI VERSAMENTI DA MODELLO REDDITI - IL SALDO 2021

Ricordiamo che la scadenza con la maggiorazione "nei 30 giorni" è prevista per il 30 luglio 2022, ma cadendo tale data di sabato, l'adempimento slitta in automatico al primo giorno lavorativo utile: il 1° agosto. Anche in questo caso subentra un ulteriore slittamento, la c.d. "Proroga di Ferragosto" fino alla data del 20 agosto, la quale venendo anch'essa di sabato, comporta l'ulteriore differimento al 22 agosto 2022. Per il 2022, grazie al continuo differimento sopra descritto, la seconda data di versamento delle imposte dovute per il saldo 2021 e primo acconto 2022 sarà il 22 agosto 2022.

Il saldo 2021 dell'IRPEF e relative addizionali / IRES / IRAP viene determinato come differenza tra l'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2022 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2021. Come sempre esistono dei limiti per il versamento dell'imposta a saldo, che non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:

- non superiore a € 12 con riferimento all'IRPEF, relative addizionali e all'IRES;
- non superiore a € 10,33 con riferimento all'IRAP. Ricordiamo però che per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive, ciascuna Regione può fissare in misura diversa il suddetto limite, in ragione di apposita legge regionale.

Scadono entro il termine previsto per il versamento del saldo IRPEF, anche le imposte relative all'IVIE e all'IVAFE. Tutte le persone fisiche che compilano il quadro RW del modello Redditi 2022 sono tenute al versamento dell'Imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE) e l'imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE).

Per i soggetti che percepiscono redditi da locazione di immobili assoggettati a cedolare secca è necessario dichiarare questi redditi nel quadro RB versando il saldo dell'imposta dovuta per il 2021. Ricordiamo inoltre che la cedolare secca prevede una "flat tax" con due aliquote di tassazione: 10% per i contratti di locazione a canone concordato e 21% per quelli a canone libero.

Rammentiamo che anche per "locazioni brevi", e con un massimo di 4 unità abitative, è possibile l'applicazione della cedolare secca. In questo caso non dovrà essere compilato il quadro RB ma il quadro RL e nello specifico (rigo RL10) del modello Redditi 2022 PF.

LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Per le società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2021, con un distinguo società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o con esercizio infrannuale.

Per le prime valgono le seguenti regole:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2021, il termine di versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2022;
- se l'approvazione del bilancio avviene entro i 180 giorni successivi al 31 dicembre 2021, il termine di versamento coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se ad esempio il bilancio viene approvato il 25 maggio 2022, il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2022, qualora invece il bilancio sia approvato il 28 giugno 2022 il versamento dovrà essere eseguito il 22 Agosto 2022 (il 31 luglio cade di domenica);
- se il bilancio non viene approvato nei 180 giorni le imposte devono sempre essere versate entro il 22 agosto 2022.

Nel caso di società che hanno il periodo d'imposta che non coincide con l'anno solare, invece il versamento delle imposte deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

GLI ACCONTI DELLE IMPOSTE PER IL 2022

Tutti i contribuenti sono tenuti al versamento dell'acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2022, nei termini previsti per il saldo 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 o il 22 agosto 2022 (con maggiorazione dello 0,40%). I metodi di determinazione degli acconti sono due:

- il metodo storico;
- il metodo previsionale.

Il metodo storico è quello più usato e viene determinato sulla base del 100% dell'imposta del 2021 evidenziata nei righi:

- rigo RN 34 "Differenza" del Modello redditi PF 2022;
- rigo RN 17 "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del Modello redditi SC 2022;
- rigo RN 28 del Modello redditi 2022 ENC;
- rigo IR 21 del modello IRAP denominato "Totale imposta".

Il metodo previsionale invece è un metodo che consente al contribuente di "rivedere" gli acconti generalmente al ribasso (ma non è detto) basandosi sulle previsioni del reddito presunto del 2022. È bene ricordare che occorre prestare molta attenzione alla corretta determinazione dell'acconto previsionale, in quanto nel caso in cui il red-

dito effettivo del 2022 fosse più alto di quello "previsto", occorre ravvedere gli acconti "carenti", al fine di evitare la spiacevole sorpresa dell'avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate.

Una volta individuato il rigo su cui determinare il versamento dell'acconto occorre precisare che gli acconti prevedono il versamento due rate.

Fino a qualche anno fa tutti i contribuenti dovevano versare la prima rata pari al 40% (assieme all'imposta a saldo) e la seconda pari al 60% da versare entro la fine di novembre.

L'art. 58, comma 1, D.L n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", ha previsto che il versamento degli acconti IRPEF / IRES e IRAP dovuti dai "soggetti ISA" con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569, va effettuato in 2 rate di pari importo (anziché 2 rate del 40% e 60% ciascuna). Quindi a seconda del soggetto tenuto al versamento, pertanto, la determinazione dell'acconto da versare risulta essere:

- per i soggetti "no ISA", con prima rata nella misura del 40% e seconda rata del 60%;
- per i "soggetti ISA", con prima e seconda rata nella misura del 50% ciascuna.

IMPORTI MINIMI DEI VERSAMENTI DEGLI ACCONTI

IMPOSTA	RIGO	IMPORTO RIGO	VERSAMENTO ACCONTO
IRPEF	RN34	Se non > a 51,65	NO
IRPEF	RN34	Se > 51,65 ma < 257,52	SI acconto in unica soluzione al 30/11/2022
IRES	RN17/RN28	Se non > a 20,66	NO
IRES	RN17/RN28	Se > 20,66 ma < 257,52	SI acconto in unica soluzione al 30/11/2022
IRAP per PF	IR21	Se non > a 51,65	NO
IRAP per PF	IR21	Se > 51,65 ma < 257,52	SI acconto in unica soluzione al 30/11/2022
IRAP per soggetti Ires	IR 21	Se non > a 20,66	NO
IRAP per soggetti Ires	IR21	Se > 20,66 ma < 257,52	SI acconto in unica soluzione al 30/11/2022

RICALCOLO DEGLI ACCONTI

In caso di utilizzo del metodo storico del calcolo degli acconti, occorre fare attenzione ad alcune fattispecie per le quali è previsto l'obbligo di ricalcolare l'acconto IRES o IRPEF. In particolare per il 2022 occorre ricalcolare l'acconto nei seguenti casi (puntualmente identificati nelle istruzioni dei modelli dichiarativi):

- noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto; occorre rideterminare il reddito 2021 facendo concorrere allo stesso anche i proventi da noleggio occasionale di unità da diporto che sono soggetti a imposta sostitutiva del 20%
- deduzione forfetaria distributori carburanti; l'imposta del 2021 IRES o IRPEF va rideterminata senza tener conto della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti in base al volume di affari conseguito;
- liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi/concorsuali che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive. L'esclusione dal reddito per tali fattispecie si realizza con la deduzione in 5 quote annuali, per il calcolo dell'acconto 2022, occorre ai fini IRES e IRPEF neutralizzare 1/5 della liberalità;

• con riferimento all'iper e maxiammortamento non sono previsti ricalcoli di acconti per il 2022, previsti per il 2019 e 2020.

I CODICI TRIBUTO PER ESEGUIRE I VERSAMENTI

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

IMPOSTA	CODICE TRIBUTO
IRPEF - SALDO	4001
IRPEF – PRIMO ACCONTO	4033
IRPEF – SECONDO ACCONTO O UNICA SOLUZIONE	4034
IRES -SALDO	2003
IRES- PRIMO ACCONTO	2001
IRES-SECONDO ACCONTO O UNICA SOLUZIONE	2002
IRAP - SALDO	3800
IRAP – PRIMO ACCONTO	3812
IRAP- SECONDO ACCONTO O UNICA SOLUZIONE	3813
CEDOLARE SECCA –SALDO	1842
CEDOLARE SECCA- PRIMO ACCONTO	1840
CEDOLARE SECCA –SECONDA RATA O UNICA	1841
SOLUZIONE	
INTERESSI PAGAMENTO RATEIZZATO -ERARIO	1668
INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO -REGIONI	3805

RATEIZZAZIONE

I versamenti del saldo 2021 e del primo acconto 2022 possono essere rateizzati, sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo. Il numero massimo delle rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto invece in scadenza al *30 novembre 2022 non può mai essere rateizzato.*

I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno effettuato il pagamento della prima rata lo scorso 30 giugno 2022 avranno il seguente piano di rateazione:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI
1	30 giugno	0,00
2	22 agosto	0,33
3	31 agosto	0,66
4	30 settembre	0,99
5	31 ottobre	1,32
6	30 novembre	1,65

I contribuenti non titolari di partita Iva che effettueranno il pagamento della prima rata il prossimo 22 agosto 2022 avranno il seguente piano di rateazione, e dovranno preventivamente maggiorare l'importo dell'0,40%:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI
1	22 agosto	0,00
2	31 agosto	0,09
3	30 settembre	0,42
4	31 ottobre	0,75
5	30 novembre	1,08

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno effettuato il pagamento della prima rata lo scorso 30 giugno 2022 avranno il seguente piano di rateazione:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI	
1	30 giugno	0,00	
2	18 luglio	0,18	
3	22 agosto	0,51	
4	16 settembre	0,84	
5	17 ottobre	1,17	
6	16 novembre	1,50	

I contribuenti titolari di partita Iva che effettueranno il pagamento della prima rata il prossimo 22 agosto 2022, avranno il seguente piano di rateazione, e dovranno preventivamente maggiorare l'importo dell'0,40%:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI
1	22 agosto	0,00
2	22 agosto	0,00
3	16 settembre	0,42
4	17 ottobre	0,75
5	16 novembre	1,08

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento del saldo 2021 / acconto 2022 il contribuente può utilizzare in compensazione (verticale / orizzontale) i crediti a sua disposizione. La compensazione verticale è sempre libera, in questo caso si utilizzano imposte / contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo soggetto impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24. La compensazione orizzontale invece non è libera e in questo caso si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRES 2021 a credito con saldo IRAP 2021 a debito).

Per la compensazione orizzontale è fissato a un limite di 5000 Euro, che è il limite annuo di utilizzo "libero" dei crediti IRES / IRPEF, IRAP. In caso di compensazione oltre i 5000 Euro è necessario il visto di conformità sul modello dichiarativo da cui emerge il credito. Questo limite è elevato a 20.000 Euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2022 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio ISA 2021 e 2022 pari a 8,5.

Sia i soggetti titolari di partita Iva, sia i "privati" devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel modello F24, indipendentemente dall'importo, Inoltre non è possibile utilizzare la compensazione in caso di somme iscritte a ruolo per un importo superiore a 1.500 Euro.

VERSAMENTO	TIPOLOGIA DI SOGGETTO	METODO DI PAGAMENTO
MODELLO F24 - no compensazio-	Privato	F24 cartaceo, servizi telematici En-
ne crediti		tratel / Fiscoline* oppure servizi te-
		lematici bancari
MODELLO F24 - no compensazio-	Soggetto con partita Iva	Servizi telematici Entratel / Fiscoli-
ne crediti		ne* oppure servizi telematici ban-
		cari (<i>mai F24 cartaceo</i>)
MODELLO F24 a zero o con parzia-	Sia Privato che soggetto con Partita	Solo servizi telematici Entratel / Fi-
le compensazione di crediti	Iva	sconline*

^{*}Il versamento tramite i canali Entratel / Fisconline può essere eseguito direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con il ravvedimento operoso il contribuente può regolarizzare spontaneamente errori od omissioni relativi agli adempimenti tributari, beneficiano al contempo di una riduzione delle sanzioni applicabili.

Il procedimento per perfezionare il ravvedimento operoso prevede di:

- rimuovere la violazione (quindi versare il tributo in maniera corretta);
- versare la sanzione ridotta;
- versare gli interessi moratori calcolati a giorni, tenendo conto del tasso legale stabilito (dal 1°gennaio 2022 è pari al 1,25%).

È possibile utilizzare il ravvedimento operoso anche successivamente all'inizio di controlli da parte dei soggetti verificatori, fino alla notifica dell'avviso di accertamento. Sono considerate cause ostative all'istituto del ravvedimento operoso:

- la notifica di un avviso di recupero del credito d'imposta;
- la notifica di un avviso di accertamento/ di liquidazione o di irrogazione di sanzioni;
- la notifica di un avviso bonario.

Il ravvedimento operoso potrà quindi essere applicabile anche agli omessi o carenti versamenti relativi al saldo delle imposte per il 2021 e in acconto per il 2022.

SANZIONE	ART 13 D. LGS. N. 472/97	TERMINE PER REGOLARIZZA- ZIONE L'OMISSIONE
da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° giorno al 90° giorno
3,75%	1/8 del 30%	Entro il termine di presentazione
		della dichiarazione relativa all'anno
		della violazione
4,29%	1/7 del 30%	Entro il termine di presentazione
		della dichiarazione relativa all'anno
		successivo alla violazione
5%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

La circolare 18/e in tema di ISA per il periodo di imposta 2021



L'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 18/E, ha fatto il punto sui modelli ISA relativi al 2021, tra novità e conferme rispetto al periodo di imposta 2020.

La circolare approfondisce le nuove cause di esclusione, gli specifici interventi correttivi per tenere conto degli effetti negativi del Covid-19 e le caratteristiche principali dei vari quadri, del meccanismo di calcolo sottostante e dell'accesso al regime premiale.

Il 25 maggio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la consueta circolare relativa agli Isa, in questo caso la numero 18/E, relativa al periodo di imposta 2021.

La circolare si propone di fornire una rassegna sistematica di tutti gli elementi in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che sono stati oggetto di specifica disciplina negli ultimi mesi, attraverso atti e documenti normativi, in particolare decreti ministeriali, provvedimenti, istruzioni alla modulistica dichiarativa, e nello specifico software di compilazione.

L'Agenzia chiarisce che:

- gli ISA in vigore per il periodo di imposta 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato, anche dal punto di vista di considerare gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19;
- non sono quindi presenti indicazioni relative ad aspetti interpretativi con carattere di novità, rispetto agli anni passati;
- in continuità con l'anno 2020, perseguendo l'esigenza di snellire e semplificare quanto più possibile la compilazione del modello Isa, non sono state introdotte nuove informazioni nei modelli dichiarativi.

GLI INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI ISA PER L'ANNUALITÀ 2021

Come detto, anche per il 2021 gli ISA cercano di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, attraverso attività di revisione straordinaria che ha interessato tutti gli ISA al fine di cogliere gli effetti del COVID-19 sulle imprese e Professionisti.

Ecco quindi che sono state poste in essere due linee di azioni, in continuità con quanto stabilito dall'articolo 148 del decreto rilancio (D.L. n. 34/2020):

- 1) da un lato cercare di intervenire, attraverso una **revisione straordinaria** di tutti gli ISA (in particolare con specifici correttivi), per garantire il corretto funzionamento degli stessi, tenendo conto delle ricadute economiche negative prodotte dal Covid-19;
- dall'altro definire nuove cause di esclusione dagli ISA nelle situazioni e settori più colpiti da tali effetti negativi.

LA REVISIONE STRAORDINARIA DEGLI ISA

All'ordinaria attività di ricerca di aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2021, si aggiunge, come sopra anticipato, l'applicazione di specifici correttivi straordinari per rendere più preciso, aggiornato e realistico il giudizio di affidabilità derivante dall'applicazione degli ISA.

Si tratta di vari e specifici interventi correttivi sulla metodologia degli ISA in applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, frutto di un'attività preliminare di individuazione ed acquisizione di ulteriori fonti informative (Istat, Banca d'Italia, Cerved, Prometeia) e di analisi di dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche Iva.

In particolare sono correttivi commisurati all'entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica, quali ad esempio:

- la contrazione della domanda (determinata dall'analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio);
- il calo dei Ricavi/Compensi (dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione), tenendo conto anche dell'incremento dei prezzi al consumo registrati nel 2021 per poter cogliere la natura straordinaria delle condizioni legate all'approvvigionamento delle materie prime;
- la contrazione della produttività settoriale (stima della riduzione di produttività sotto l'ipotesi di invarianza dei costi), considerando anche il numero medio di giorni, differenziato per territorio e rapportato all'anno, per i quali non è stato effettuato l'invio dei corrispettivi telematici (informazione rilevante anche per lo studio delle giacenze del magazzino sotto forma di merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite);
- la riduzione della forza lavoro dipendente (osservata nel settore rispetto al periodo d'imposta 2019), considerando dell'eventuale riduzione delle giornate di lavoro dipendente di fonte INPS Uniemens

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021

Nonostante l'introduzione degli specifici correttivi, sono state riconosciute ulteriori e straordinarie situazioni, anche per il 2021, per le quali vi è una potenziale oggettiva difficoltà a consentire la corretta applicazione degli ISA, in quanto ricadenti in situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso si sono manifestati con elevata evidenza e significatività.

Gli ISA per l'anno 2021 non trovano infatti applicazione per i contribuenti che:

- A) hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;
- B) hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- C) esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività contenuto nella TABELLA 2 allegata alle Istruzioni Parte generale degli ISA
- 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
- 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- 49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- 49.32.10 Trasporto con taxi
- 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- 49.39.01 Gestioni di funicolari, skilift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- 49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 Attività dei tour operator

- 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 85.52.01 Corsi di danza
- 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
- 93.11.10 Gestione di stadi
- 93.11.20 Gestione di piscine
- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.13.00 Gestione di palestre
- 93.19.92 Attività delle guide alpine
- 93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
- 93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo nightclub e simili
- 93.29.30 Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca

La circolare chiarisce che, come per l'anno 2020, i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione:

- 1) sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli (in altre parole, devono comunque compilare il modello);
- 2) non possono accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto, in quanto, come affermava la circolare n. 16 del 16 giugno 2020 (e ribadito nella circolare n. 6 del 4 giugno 2021), l'applicazione del modello ISA in un simile contesto «...non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati».

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MODULISTICA 2022

Dal punto di vista della modulistica e con specifico riferimento alle informazioni da rendere nel modello, ecco le principali novità e conferme di quanto già previsto per il periodo di imposta 2020:

1) Modifiche alla classificazione ATECO 2007

La tabella di classificazione ATECO 2007 è stata aggiornata con alcuni interventi che, a partire dal 1° gennaio 2022, hanno comportato la soppressione di alcuni codici, l'istituzione di nuovi codici, nonché la modifica della descrizione di altri codici.

Come è noto, ai fini della compilazione si deve far riferimento al codice inerente all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato l'ISA da applicare.

Si riportano di seguito i modelli ISA che sono stati quindi incisi dalla modifica dei codici ATECO:

COMPARTO ISA MANIFATTURE
BD09U - Produzione di legno e fabbricazione del mobile
BD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
BD40U - Fabbricazione di prodotti elettrotecnici ed elettronici
COMPARTO ISA SERVIZI
BG04U - Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi NCA
BG15U - Servizi NCA
BG67U - Tintorie e lavanderie
BG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi
CG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
CG36U - Servizi di ristorazione commerciale
CG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
CG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
CG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
CG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale

COMPARTO IS A MANIEATTURE

2) Quadro A

BK30U - Altre attività tecniche

Come per il 2020, si specifica che nei righi da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non "effettivamente lavorate" per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) di cui all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, o ad altri istituti simili.

COMPARTO ISA PROFESSIONI

CK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro

CK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

3) Quadri F e H

- Sempre in continuità con quanto stabilito per l'anno di imposta 2020, è confermato che i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non devono essere indicati in alcun rigo di tali quadri, confermandone la totale irrilevanza fiscale.
- Il quadro H presenta anche quest'anno una struttura e una composizione dei righi in pratica analoga a quella del quadro RE del modello REDDITI, tanto da richiamare nelle istruzioni i corrispondenti righi del quadro RE.

4) Ulteriori dati per l'applicazione ISA 2022

Nel modello CG61U, applicabile al folto gruppo di codici attività riconducibile agli Intermediari del commercio, viene richiesta ora l'informazione relativa alle "Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del T.U.I.R." nel rigo C55 del quadro C – Elementi specifici dell'attività.

Per tali contribuenti in regime di contabilità semplificata, nella formula di calcolo dell'indicatore elementare di anomalia "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie", il valore dei costi residuali di gestione è stato decurtato dell'importo della deduzione forfetaria di cui all'art. 66, comma 4 del TUIR.

5) Ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle Entrate

Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al periodo di imposta 2021 occorre procedere all'acquisizione dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (cosiddette "variabili precalcolate"); non si segnalano novità da questo punto di vista.

Confermata anche la messa a disposizione dei risultati degli anni precedenti; in particolare, si tratta delle due seguenti informazioni:

- punteggio ISA relativo al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione (con riferimento ai modelli di questa campagna dichiarativa il periodo di imposta 2020);
- punteggio ISA relativo a due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione (nel caso di specie i periodi di imposta 2019 e 2020).

Con queste informazioni aggiuntive, in nessuna maniera incidenti sul calcolo del punteggio di affidabilità 2021, il contribuente può meglio valutare, in modo semplice ed immediato, la propria storicità a livello di affidabilità.

In questo modo, come sottolinea la circolare in questione, il contribuente in possesso dell'informazione relativa al punteggio ISA del periodo di imposta 2020 può valutare, in ottica di accesso ai benefici premiali, il proprio posizionamento ed eventualmente, decidere di dichiarare ulteriori componenti positivi per il periodo 2021 al fine di aumentare il proprio punteggio di affidabilità.

Nessuna novità poi circa le modalità con cui sono resi disponibili ai contribuenti nel proprio cassetto fiscale, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica attraverso specifica delega, i dati precalcolati nelle annualità precedenti.

6) L'esito

La circolare, in merito all'esito, specifica che:

- nel caso di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia interessati dagli specifici interventi COVID-19, nelle schede di dettaglio compare questo messaggio informativo:
 - «Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria».
- in corrispondenza del punteggio ISA, il messaggio relativo alle condizioni di accesso ai benefici premiali è il seguente:

«Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n.50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con provvedimento del 27 Aprile 2022. Il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell'emergenza Covid-19».

IL REGIME PREMIALE ISA

Con il provvedimento del 27 aprile 2022 sono state individuate le condizioni necessarie per l'accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2021.

Anche relativamente a questo profilo si segnala la linea di continuità rispetto ai due precedenti periodi di imposta, in quanto il provvedimento conferma i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le precedenti annualità e la possibilità di accedere ad alcuni benefici premiali anche sulla base della media dei punteggi dell'anno di imposta di applicazione e di quello precedente, attraverso quindi una sorta di "doppio binario".

Si ha infatti la possibilità di accedere al regime premiale attraverso due modalità alternative:

- 1) con il conseguimento di punteggi idonei nell'anno di riferimento, in questo caso il periodo di imposta 2021;
- 2) oppure, premiando l'affidabilità ripetuta nel tempo, con il conseguimento di una idonea media di punteggio dei periodi di imposta 2021 e 2020.

La tabella sottostante riporta il livello di affidabilità minimo, così come definito dal provvedimento del 27 aprile 2022, da conseguire nel periodo di imposta 2021 oppure come punteggio medio Isa per i periodi 2020 e 2021, per accedere ai vari benefici:

Tipologia di beneficio	Criterio di accesso a benefici in base a punteggio ISA anno di imposta 2021	Criterio di accesso a benefici in base a punteggio medio ISA anni di imposta 2020 e 2021
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazio- ne di crediti Iva, IIdd e Irap	8	8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva	8	8,5
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Società non operative	9	9
Esclusione degli accertamenti ana- litico presuntivi	8,5	9
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	8	-
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato)	9	9

Da ultimo, si segnala una recente novità, in vigore dal 22 giugno, introdotta dal decreto "Semplificazioni" (D.L. n. 73/2022, art. 24), la quale, intervenendo all'art. 148 del D.L. n. 34/2020, stabilisce che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, nella definizione delle strategie di controllo, si debba tenere conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

II quadro RR



Introduzione

Il Quadro RR del modello Redditi PF 2022 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

Novità

Quest'anno, in sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l'importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero ai sensi dell'articolo 1 commi 20 - 22-bis, della legge n. 178/2020, così come comunicato dall'INPS sul cassetto previdenziale.

Questa novità ha reso necessaria l'introduzione del nuovo rigo RR9 nella Sezione II del quadro RR.

Struttura

Il quadro RR si compone di due sezioni distinte:

- la Sezione I, che deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per sé stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori);
- la Sezione II, che deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1 del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Compilazione della Sezione I – Artigiani e Commercianti

Per effetto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2021, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi, sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori), devono compilare la Sezione I del Quadro RR del modello "Redditi 2022-PF".

Valori reddituali e aliquote riferite al 2021

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di Euro 15.953 (reddito minimale), mentre il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di Euro 78.965 (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani, sia per quella dei Commercianti.

Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in Euro 103.055 non può essere rapportato ai mesi di attività.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall'INPS un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote: per la Gestione Artigiani:

- 24% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra Euro 15.953 ed Euro 47.379;
- 25% per i redditi superiori ad Euro 47.379 fino al massimale di Euro 78.965 o fino al massimale di Euro 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;

per la Gestione Commercianti:

- 24,09% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra Euro 15.953 ed Euro 47.379;
- 25,09% per i redditi superiori ad Euro 47.379 fino al massimale di Euro 78.965 o fino al massimale di Euro 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Reddito imponibile

In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, va preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2021, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell'anno.

Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli Artigiani o dei Commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Ciò premesso, si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.

Per gli iscritti alle Gestioni degli Artigiani o dei Commercianti i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello "Redditi SC" (società di capitali), rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Modalità di compilazione della Sezione I

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all'imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti.

Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole utilizzare in compensazione.

Rigo RR1

Nel rigo RR1 occorre riportare il codice azienda attribuito dall'Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici). La casella "Attività particolari" (colonna 2) deve essere compilata con le seguenti modalità:

- indicare il codice 1 nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere;
- indicare il codice 2 qualora il contribuente svolga l'attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo.

Il rigo RR1 colonna 3 è riservato ai soci lavoratori di S.r.l. per l'esposizione della parte del reddito d'impresa dichiarato dalla stessa S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Il titolare dell'impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori e pertanto l'importo indicato nella colonna 3 del rigo RR2 è comprensivo dell'importo indicato in questa colonna.



Righi RR2 e RR3


I righi RR2 e RR3 sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori. Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:

- le colonne da 1 a 9 sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
- le colonne da 10 a 22 sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
- le colonne da 23 a 36 sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Nota bene

Coloro che svolgono attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 22 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 23 a 36.

[segue]



I contribuenti tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale devono compilare, tra l'altro, le colonne sottoindicate tenendo conto delle seguenti indicazioni (Circolare Inps n. 66/2022):

- Colonna 11: vanno indicati i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella Colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a Colonna 7. Tale importo deve essere indicato al lordo dell'importo concesso a titolo di esonero previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- Colonna 12: va indicato il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di Euro 0,62 mensili;
- Colonna 13: vanno indicati gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- Colonna 14: va riportato il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (Colonne 12 e 13), deve essere indicato considerando, come di consueto, gli importi effettivamente versati;
- Colonna 15: va indicato l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l'utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
- Colonna 23: va riportato l'importo del beneficio dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22- bis, della legge n. 178/2020, così come comunicato dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale;
- Colonna 24: va indicato il reddito eccedente il minimale fino al massimale indicato nella circolare n. 22/2022.

[segue]

I contribuenti che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale al fine della determinazione della somma eventualmente dovuta devono compilare le colonne sottoindicate tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- Colonna 25: vanno indicati i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a Colonna 7. Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere o produttore di III o IV gruppo, l'importo deve essere indicato al lordo dell'importo concesso a titolo di esonero previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- **Colonna 26**: coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
- Colonna 27: va indicato il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale. Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità. L'importo totale dei contributi versati deve essere calcolato considerando, come di consueto, gli importi effettivamente versati;
- Colonna 28: va riportato l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l'utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
- **Colonna 37**: coloro che svolgono l'attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo devono indicare l'importo del beneficio dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020.

Sintesi delle operazioni

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, occorre effettuare la seguente operazione:

col. 11 + col. 12 + col. 13 - col. 14 - col. 15

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 16:
- se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella colonna 17.

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la sequente operazione:

col. 25 + col. 26 - col. 27 - col. 28

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella colonna 29;
- se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella colonna 30.

[segue]

Rigo RR4

Il rigo RR4 è riservato alla indicazione del totale dei crediti.

In particolare:

- nella Colonna 1 occorre riportare la somma degli importi indicati alle colonne 17 e 30 di tutti i righi compilati;
- nella Colonna 2 occorre riportare la somma degli importi indicati alla colonna 31 di tutti i righi compilati;
- nella Colonna 3 occorre riportare la somma degli importi indicati alle colonne 18 e 32 di tutti i righi compilati;
- nella Colonna 4 occorre riportare la somma degli importi indicati alle colonne 19 e 33 di tutti i righi compilati.



Se il contribuente utilizza più moduli del quadro RR, deve compilare il rigo RR4 solo nel primo di essi.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall'INPS un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione o codice azienda, il rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni o dei vari codici azienda.

Compilazione della Sezione II – Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata

La Sezione II del quadro RR del modello Redditi PF 2022 deve essere compilata dai liberi professionisti che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1 del TUIR, sono iscritti e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.

Reddito imponibile

La base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall'esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l'anno 2021 e/o il reddito prodotto nell'ambito del "regime dell'imprenditoria giovanile" (art. 27 comma 1 e 2 del D.L. n. 98/2011) o del "regime forfettario, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89 previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190", qualora il Professionista abbia adottato tali regimi. Inoltre sono redditi imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari, così come disciplinato dall'art. 53, commi 1 e 2, lett. f), del TUIR come modificato dall'art. 25, commi 3 e 26, del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti (Circolare Inps n. 66/2022):

- quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell'articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
- quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante
 dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1
 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Si ricorda che sono interessati i soggetti
 individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni
 fra Professionisti; 4 se trattasi di società semplici;

[segue]

- quadro LM sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011") se è barrata la casella "autonomo": rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
- quadro LM sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario articolo 1, commi 54-89, L. n. 190/2014) se è barrata la casella "autonomo"; somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, gestione separata autonomi art. 2, comma 26, L. n. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse), di ciascun modulo della sezione.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, Colonna 2 (con colonna 1 contraddistinta dal codice 1). Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo (indicando il meno davanti).

Aliquote e valori reddituali

Per l'anno 2021, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di Euro 103.055 (reddito imponibile massimo).


Le aliquote da applicare sul reddito professionale sono pari al:

- 24% per i Professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità);
- 25,98% per i Professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria (v. circolare INPS n. 12/2021), che producono reddito ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir;
- 25,72% per i magistrati onorari obbligati alla Gestione separata.

Gli importi eventualmente risultanti a credito della presente sezione possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2021; tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all'anno 2020, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

Modalità di compilazione

Nel rigo RR5 devono essere riportati i dati di seguito indicati:



Colonna 1: va indicato un codice che contraddistingue determinate tipologie di reddito:

- 1 devono essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE RH e/o LM sezione I o II e/o le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari indicate nel rigo RL26 con codice 2 indicato nella colonna 2;
- 2 amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Uniemens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a euro 15.953;
- 3 parasubordinati, quindi i redditi soggetti a gestione separata e denunciati con Uniemens: sono sommati i redditi percepiti e soggetti al contributo della Gestione separata di cui all'art. 50, comma 1 lett. c-bis) del TUIR; le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 44 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro Associati in partecipazione art. 53 comma 2 lett. c); i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui art. 67 comma 1 lett. l) diversi quali lavoro autonomo occasionale). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo;

- 4 redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c'è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (assegno di ricerca, dottorato di ricerca, borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica) tali redditi concorrono alla formazione del massimale;
- 5 reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa o ex ENPALS). Tale reddito non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo;

Colonna 2: va indicato il reddito percepito riferito al codice inserito in colonna 1.

Colonne da 3 a 10: vanno indicate le coppie di codici e relativi redditi qualora il soggetto abbia percepito nello stesso anno differenti tipologie di reddito;

Colonna 11: va indicato il reddito imponibile previdenziale. L'imponibile da indicare è il reddito sul quale calcolare il contributo della Gestione separata e dovuto direttamente dal Professionista.

Possono verificarsi situazioni diverse a seconda dei redditi prodotti dal contribuente stesso.

Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Tuir e dichiarato nel quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11.

Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Tuir quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (Euro 68.000), inoltre reddito indicato a colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (Euro 15.953) e reddito indicato in colonna 6 con codice 3 in colonna 5 (Euro 103.055) denunciati entrambi nel quadro RC; nella colonna 11 deve essere indicata Euro 0 (zero) in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla gestione separata supera il massimale annuo.

Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Tuir e dichiarato nel quadro RH rigo RH17 (Euro 50.000), reddito indicato con codice 3 (Euro 65.000) e dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell'art. 50, comma 1, c-bis (Euro 40.000) e nel quadro RL rigo RL15 come reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. I) del TUIR (Euro 30.000 – si ricorda che tali redditi sono assoggettati su importi superiori a Euro 5.000). Il reddito da indicare in colonna 11 è pari a Euro 38.055 e non Euro 50.000 in quanto la somma del reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a Euro 115.000, concorre fino al massimale di Euro 103.055 e su Euro 65.000 sono già versati i contributi dal sostituto previdenziale;

Colonne 12 e 13: va indicato il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese"; **Colonna 14:** occorre indicare il codice corrispondente all'aliquota applicata; in particolare:

- A aliquota del 24%;
- B aliquota del 25,72%;
- C aliquota del 25,98%

Colonna 15: va indicato il contributo dovuto; l'importo del contributo dovuto deve essere calcolato applicando l'aliquota indicata nella Colonna 14 all'importo indicato nella Colonna 11;

Colonna 16: vanno inseriti gli importi versati in acconto con il mod. F24 per il periodo di imposta 2021;

[segue]

Colonna 17: occorre inserire il codice relativo alla tipologia di contributo sospeso:

- 1 malattia;
- 2 infortunio grave;
- 3 calamità naturale;

Colonna 18: vanno indicati gli importi sospesi per malattia o infortunio grave ai sensi dell'art. 14, della legge 22 maggio 2017 n. 81 (cfr. circolare INPS n. 69 del 11 maggio 2018) o per calamità naturali.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (ad esempio, dal 25,98% al 24%) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati più moduli.

Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR5 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, e il codice B.


Nel successivo modulo saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12, e il codice A.

Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a Euro 103.055, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo.

Nell'esempio, il reddito da indicare nei righi sarà pari, rispettivamente, a Euro 34.351 e ad Euro 68.704. Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di Euro 103.055.

Rigo RR6

Nel rigo RR5 devono essere riportati i dati di seguito indicati.



Colonna 1: va indicato il totale dei contributi dovuti riportati nella colonna 15 – l'importo della Colonna 18 del rigo RR5 dei vari moduli compilati;

Colonna 2: vanno indicati i contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24; indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato.

Si precisa che l'importo di tale colonna non può essere superiore all'importo del contributo a debito indicato nel rigo RR7;

Colonna 3: occorre inserire il totale degli acconti versati riportati nella colonna 16 del rigo RR5 dei vari moduli compilati.


Rigo RR7

Nel rigo RR7 deve essere riportato il contributo a debito dato dalla seguente operazione: Colonna 1 meno colonna 3 del rigo RR6 se uguale o maggiore a 0; se tale somma algebrica risulta essere negativa deve essere compilato il rigo RR8 Colonna 1.



Rigo RR8

Nel rigo RR8 devono essere riportati dati di seguito indicati.



Colonna 1: va indicato il contributo a credito. Deve essere riportato, in valore assoluto, il risultato dato dalla seguente operazione: colonna 1 – colonna 3 del rigo RR6 se il risultato di tale operazione è negativo; il credito può essere esclusivamente compensato con F24 o chiesto a rimborso;

Colonna 2: va indicata l'eccedenza di versamento a saldo:

Colonna 3: va indicato il credito del presente anno di cui si chiede il rimborso con specifica istanza da presentare alla sede di competenza INPS;

Colonna 4: va indicato il credito del presente anno da utilizzare in compensazione esclusivamente con modello F24 con l'indicazione dell'anno 2021;

Si precisa che in Colonna 3 e Colonna 4 deve essere ripartito il risultato di Colonna 1 + Colonna 2. Si fa presente che il credito deve essere esposto sul modello F24 con l'indicazione dell'anno 2021 tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all'anno 2020, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio);

Colonna 5: occorre indicare il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione. Il dato è desumibile dal rigo RR8 Colonna 4 del quadro RR del modello REDDITI PF 2021;

Colonna 6: si riporta la parte del credito indicato in Colonna 5 compensata nel modello F24 con anno 2020 fino alla data di presentazione del modello REDDITI PF 2021;

Colonna 7: va indicato il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio derivante dalla differenza tra la Colonna 5 e Colonna 6. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'INPS).

Rigo RR9

Il Quadro RR Sezione II del modello Redditi PF 2022 è stato implementato con il rigo RR9 con lo scopo di recepire la fruizione dell'esonero contributivo previsto dalla legge n. 178/2020.



Nel Rigo RR9, il contribuente deve:

- in **Colonna 1**, attestare di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020;
- in **Colonna 2**, riportare l'importo del contributo concesso a titolo di esonero e visualizzabile nel suddetto Cassetto previdenziale (nel caso di avvenuta concessione dell'esonero a seguito di istanza di riesame l'importo è riportato sia nella sezione "Domande di esonero" sia nella sezione "Riesame domande di esonero" > "Importo concesso calcolato sulla base dell'istanza di riesame").

Termini e modalità di versamento

In ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, nonché dagli iscritti alla Gestione separata, si fa presente che, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno, entro:

- il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 per chi si avvale della possibilità di rateazione per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2021 e primo acconto per l'anno 2022;
- il 30 novembre 2022 per il secondo acconto 2022.

Come indicato nelle istruzioni per la compilazione del Quadro RR contenute nel modello "Redditi Persone Fisiche 2022 Fascicolo 2", in sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l'importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero ai sensi dell'art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 22 agosto 2022 (saldo 2021 e primo acconto 2022) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La somma dell'interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "DPPI" nel caso dei liberi professionisti.

Modalità di indicazione del "bonus under 36" nel modello Redditi



Dopo una breve esposizione dei requisiti necessari per poter fruire dell'agevolazione cosiddetta "bonus under 36", si descriveranno le modalità espositive del credito d'imposta nel modello Redditi Persone Fisiche.

L'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" da parte dei giovani under 36, introdotta dal c.d. decreto "Sostegni-bis", connessa agli atti di compravendita stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, si può riassumere nelle seguenti misure di favore:

- esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, in caso di acquisto non soggetto a Iva;
- esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta, in caso di acquisto soggetto ad Iva;
- esenzione dall'imposta sostitutiva in relazione ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Si rinvengono numerosi chiarimenti interpretativi nella circolare 12/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate che, tra le altre cose, specifica i requisiti che devono avere gli acquirenti per fruire dell'agevolazione:

- non aver ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato. Nel caso ad esempio di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell'ottobre 2021 e compimento dei 36 anni di età nel dicembre 2021, non vi sarà alcuna agevolazione; nel caso invece di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell'ottobre 2021 e compimento dei 36 anni di età nel gennaio 2022, l'agevolazione sarà spettante;
- valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 Euro annui.
 L'ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all'Inps della c.d. Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Per gli atti stipulati nel 2021, l'ISEE da prendere in considerazione è quello riferito ai redditi e al patrimonio del 2019, mentre per gli atti stipulati nel 2022, l'ISEE di riferimento è quello del 2020.

Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi, nella citata circolare viene precisato che il requisito ISEE, sebbene testualmente previsto soltanto nel comma 6 dell'articolo 64 del Decreto "Sostegni-bis", è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA (oltre ovviamente agli atti non assoggettati a IVA).

I requisiti soggettivi vanno verificati autonomamente dai co-acquirenti, ben potendo esservi il caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, in cui un solo soggetto possiede i requisiti e il vantaggio fiscale andrà calcolato

pro-quota (in caso ad esempio di coniugi che acquistano una casa al 50% e solo uno di essi possiede i requisiti, vi sarà l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale solo sul 50% del valore e, in caso di acquisto soggetto ad Iva, il riconoscimento del credito Iva per il 50%).

Ai citati requisiti soggettivi sono da aggiungersi quelli già previsti dalle disposizioni che regolano gli acquisti "**prima casa**", questo significa che per fruire dei bonus "under 36" devono sussistere contestualmente i seguenti presupposti:

- l'immobile oggetto dell'acquisto deve essere classificato o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultra popolare), A/6 (abitazione di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Sono agevolati gli acquisti delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (ad esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria, mentre sono escluse dall'agevolazione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico);
- l'acquirente deve avere o deve stabilire la propria residenza nel Comune in cui l'immobile è ubicato entro 18 mesi dall'acquisto o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui sia cittadino italiano emigrato all'estero, che abbia acquistato l'immobile come "prima casa" sul territorio italiano;
- deve dichiarare, nell'atto di acquisto, di **non essere titolare**, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- deve dichiarare, nell'atto di acquisto, di **non essere titolare**, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni "prima casa", ovvero, in caso contrario, alieni l'immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Sono esclusi dal beneficio i contratti preliminari di compravendita. Per la tassazione del contratto preliminare si applica l'imposta di registro dovuta per l'atto, gli acconti e la caparra, con le regole generali. Sarà solo possibile, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra.

Il beneficio under 36 consente il "recupero" del credito d'imposta Iva con le seguenti modalità:

- portando l'importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- utilizzando l'importo in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- utilizzando l'ammontare in compensazione tramite modello F24, mediante codice tributo "6928" appositamente istituito con la **risoluzione 62/E/2021.**

In particolare, il credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'acquisto stesso, in diminuzione delle imposte dirette con i medesimi criteri previsti per il credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa".

Se il contribuente fruisce del regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011) o del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), il credito d'imposta "prima casa *under 36*" sarà prioritariamente portato in diminuzione dall'importo delle relative imposte sostitutive dovute, indicato nel rigo LM40, colonna 1.

Esempio:

Acquisto prima casa a febbraio 2022 al prezzo di € 150.000, credito d'imposta prima casa under 36 per l'importo dell'IVA al 4%, pari a € 6.000.

Se il contribuente sceglie di indicare il credito d'imposta nel modello Redditi Persone fisiche 2022 relativo all'anno d'imposta 2021, può indicare l'importo del credito maturato nel corso del 2022 nella colonna 2 del rigo CR13 del Modello Redditi Persone fisiche fascicolo 1, valorizzando gli altri campi come di seguito descritto, senza dover aspettare la dichiarazione del prossimo anno.



Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare 0 (zero)

Colonna 2 (Credito anno 2021): riportare il credito d'imposta maturato nel 2022 fino alla data di presentazione del modello di dichiarazione

Colonna 3 (Credito compensato nel modello F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello

Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all'acquisto della prima casa assoggettata a Iva fino alla data di presentazione del modello

Nel quadro di liquidazione RN, l'importo di € 6.000 verrà riportato al rigo RN24, campo 6 a scomputo dell'imposta IRPEF. Nel caso non venga totalmente utilizzato, l'ammontare residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, verrà richiamato al rigo RN47 colonna 44.



Esempio: Un contribuente in regime forfettario acquista nel 2022 la prima casa al 50% con il coniuge per € 243.000, Iva totale pari a € 9.720, maturando il credito d'imposta prima casa under 36 per l'importo del 50% dell'Iva per € 4.860. Il credito viene utilizzato prioritariamente nel quadro LM a scomputo della sua imposta sostitutiva che si suppone essere pari a € 777 e la restante parte pari a € 4.083 viene utilizzata in compensazione F24 entro la data di presentazione del modello.



CR13 1 ,00 2 4860,00 3 4083,00 1 ,00	Sezione VI Credito imposta	CR13 ,	Residuo precedente Dichiarazione		Credito anno 2021		i cui compensato nel Mod. F24	di cui compensato in atto	
	acquisto prima casa under 36		,00,	2	4860,00	3	4083,00	5.00	,00

ACQUISTI EFFETTUATI NEL 2021 DA INDICARE NEL MODELLO REDDITI PF2021 E RESIDUO NON UTILIZ-ZATO DA RIPORTARE NEL MODELLO REDDITI PF2022


Si evidenzia che nel modello Redditi PF 2021, relativo all'anno d'imposta 2020, era stata data la possibilità di indicare il credito d'imposta relativo agli acquisti effettuati nel 2021. Visto che i modelli dichiarativi erano già stati approvati quando la misura agevolativa è entrata in vigore, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha specificato una particolare modalità di esposizione del citato credito d'imposta.

Non trovando collocazione in uno specifico campo, l'importo del credito poteva essere indicato nel rigo CR7, colonna 2, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della "prima casa", con annotazione del codice "1" nella casella "Situazioni particolari".



Esempio: Acquisto prima casa a dicembre 2021 al prezzo di € 150.000, credito d'imposta prima casa under 36 per l'importo dell'IVA al 4%, pari a € 6.000 già inserito Modello Redditi PF 2021(2020). Utilizzato solo per € 4.000 a scomputo dell'IRPEF nel quadro RN. Il residuo pari a € 2.000 viene riportato nel rigo RN47 col. 11 del Modello Redditi PF 2021, e viene in seguito collocato nel Modello Redditi 2022(2021) al rigo CR13 in colonna 1.

Esposizione nel modello Redditi PF 2021:



Esposizione del residuo non utilizzato nel modello Redditi PF 2022:

Sezione VI Credito imposta acquisto prima casa under 36	Residuo precedente Dichiara	tesiduo precedente Dichiarazione C		di cui compensato nel Mod. F24	di cui compensato in atto	
	2.000	,00	,00	,00	,00	





PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

"Il Collaboratore di Studio" è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2022: Euro 110 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco - Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo - Dottore Commercialista

Francesca Iula - Dottore Commercialista

Luca Malaman - Dottore Commercialista

Andrea Meneghello - Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati - Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini - Dottore Commercialista

Luca Signorini - Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Federico Dal Bosco, Francesca Iula, Luca Malaman, Pierfranco Santini, Alessio Zanoni

Chiuso in redazione il 15 Luglio 2022

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi: tel. 02 84892710 e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl - www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2022 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)